



COMUNICATO STAMPA

Roma, 31 ottobre 2012

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2012 – ORE 11,30

1. Ricorso S.S.D. CONDINESE

INAMMISSIBILE

avverso decisione merito gara Bassa Anaunia/Condinese del 9.9.2012 ed inibizione inflitta al sig. Cimarolli Antonio fino all'11.10.2012 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 20 del 13.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012)

2. Ricorso S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al sig. Giugno Francesco, seguito gara Compensorio Montalto Uffugo/A.C.R. Messina del 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)

3. Ricorso S.S. MONOSPOLIS S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e diffida inflitta alla società reclamante seguito gara Monospolis/Bisceglie 1913 del 14.10.2012 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012)

4. Ricorso NUOVA COSENZA CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Nuova Cosenza Calcio/Compensorio Montalto Uffugo del 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

5. Ricorso A.S.D. UNION QUINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Coletto Maurizio seguito gara Pordenone Calcio/Union Quinto del 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

RESPINTO

6. Ricorso U.S.D. AREZZO S.R.L.

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse ed ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Arezzo/Viterbese Calcio del 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, ridetermina l'ammenda ad €4.000,00.